

CERTIFICATO INCENDIO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI

PRODOTTO "CERTIFICATO INCENDIO"

Il presente fascicolo informativo contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
- b) Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
PRODOTTO "CERTIFICATO INCENDIO"

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS,
 ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell'IVASS.*

*Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione
 prima della sottoscrizione della polizza.*

(i dati sono aggiornati al 01.05.2015)

*Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa
 non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.*

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG;
- b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale "Milano Oltre" – Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (MI) Italia
- c) tel. 02/269621 – fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com;
- d) PEC: assimoco@legalmail.it;
- e) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11 giugno 1979 – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all'Albo Imprese IVASS al n.1.00051

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto:	€	96.764.468,00
Capitale Sociale sottoscritto:	€	107.000.000
Capitale Versato:		100.250.000
Riserve Patrimoniali:	€	-8.761.553,37
Indice di Solvibilità:		2,78

(tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata minima annuale e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente.

E' ammessa la stipulazione pluriennale.

In caso di Tacito Rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell'Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità.

AVVERTENZA: il contratto può essere disdetta dal Contraente inviando una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 9 delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l'annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un'altra.

In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con la presente polizze si assicurano i fabbricati e/o porzione gravanti di ipoteca contro i danni derivanti dagli eventi indicati nella **Garanzia Base** eventualmente integrata, se scelta dall'Assicurato, da **Opzione A**, **Opzione B** e **Condizione Speciale**.

COPERTURE OFFERTE	RINVIO ALLE CONDIZIONI CHE LE REGOLANO
Incendio – Garanzia Base	art. 21
Eventi Speciali – Opzione A	art. 32
Condizioni Aggiuntive – Opzione B	art. 33
Ricorso Terzi – Condizione Speciale	art. 34

AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SEZIONE	Rinvio alle Condizioni che le regolano
Incendio	art.22
Eventi Speciali – Opzione A	art. 32
Condizioni Aggiuntive – Opzione B	art. 33
Ricorso Terzi – Condizione Speciale	art. 34

AVVERTENZA: le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata prescelta dall'Assicurato ed indicata in polizza.

MASSIMALE/LIMITE DI RISARCIMENTO: l'importo massimo dovuto, in caso di sinistro indennizzabile, dalla Società.

Esempio:

- valore assicurato	€ 10.000,00
- limite di risarcimento per garanzia accessoria:	€ 5.000,00
- danno riconosciuto:	€ 7.000,00
- indennizzo liquidabile per sinistro collegato alla garanzia accessoria	€ 5.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, come indicato dall'Art. 1 delle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto agli artt. 1892, 1893, e 1894 CC

E' quindi di fondamentale importanza che il contraente verifichi che i dati riportati nella scheda di polizza corrispondano a quanto dichiarato.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio

Un'ipotesi di circostanza rilevante, nell'ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione nella destinazione d'uso del fabbricato.

6. Premio

Il premio può essere riferito a ciascun periodo annuo o all'intera durata del contratto.
È ammessa la rateazione semestrale senza interesse di frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SEPA e Vaglia Postale).

Polizza collegata a finanziamento

Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2014.

Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto	39%
Quota parte percepita mediamente dagli intermediari	70%

Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell'esercizio 2014, risulta:

Premio medio raccolto	€	62,19
Costi medi a carico del Contraente	€	24,17
Parte percepita degli intermediari	€	16,84

AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato – per trasferimento del finanziamento – o dell'Assicurato stesso – per estinzione del finanziamento.

AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici

AVVERTENZA: in caso di frazionamento unico, concedibile solo per un periodo pari o superiore ai 2 anni, è previsto uno sconto del 15%.

7. Rivalse

A norma dell'art 1916 l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti verso i terzi responsabili. Relativamente alla Sezione Incendio e altri danni ai beni La società rinuncia all'azione di rivalsa verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno salvo il caso di dolo così come definito all'art. 25.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: è prevista la facoltà di recesso in caso di sinistro così come definito all'art. 8.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Con il termine "prescrizione" si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge.

In via particolare, ai sensi dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

La tassazione prevista è del 22,25% fatta eccezione per i rischi Agricoli per cui è il 13,50%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Tutti i sinistri che si verificano in relazione ai diversi rischi assicurati devono essere comunicati all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società. Per gli aspetti di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di presentazione dei sinistri e le procedure di valutazione degli stessi si rimanda a quanto espressamente indicato agli articoli 7 – 15 e 20;

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - ViaCassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all'organo previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

14. Arbitrato

In caso di controversie sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di Periti, nominati uno per parte.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto indicato all'art 16.

AVVERTENZA: Resta comunque ferma la possibilità dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione

Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Esplosivi	le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A.
Fabbricato	il complesso delle opere murarie e di finitura che costituisce l'intera costruzione edile o una sua porzione, esclusa l'area, (comprese, se trattasi di fabbricato in condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune), sito nell'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, nonché di riscaldamento o di condizionamento, citofoni, videocitofoni, centraline antenne TV, antenna televisiva, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, moquette, recinzioni e cancelli, nonché box e dipendenze anche se separate dal fabbricato, purché situate nell'area pertinente allo stesso.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infiammabili	le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.
Merci speciali	- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. - celluloidi; - espansite; - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa ; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci); Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	a somma dovuta alla Società;
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società	l'impresa assicuratrice;

Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Ernst Strackhaar
Amministratore delegato
Assimoco S.p.A.

CONDIZIONI DI POLIZZA
Mod. D 284 CG 01 – Ed. 03/2012
 Aggiornamento al 01 maggio 2015

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa:

1. per contratti collegati a finanziamenti e con pagamento tramite RID, dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
2. per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;

ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Istituto o Ente che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente/Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, salvo autorizzazione scritta dell'Ente vincolante. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 12 - Di chi sono i diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso scritto dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 15;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Forma dell'assicurazione: assicurazione a valore a nuovo

La garanzia è prestata nella forma "Valore a nuovo": l'ammontare del danno indennizzabile è pari alla spesa necessaria per ricostruire, rimpiazzare, riparare i beni perduti o danneggiati detratto il valore dei residui ed escluso il valore dell'area.

In caso di rimpiazzo, l'ammontare del danno è pari alla spesa per sostituirli con altri nuovi uguali od equivalenti per qualità e prestazioni.

Art. 18 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente/Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 22 lettera c).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 22 lettera c).

GARANZIA BASE

Art. 21 - Cosa comprende l'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- urto di veicoli non appartenenti al Contraente/Assicurato in transito sulla pubblica via;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- implosione (eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna), verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite.

La Società risponde inoltre:

- a) dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiatura elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- b) dei guasti causati alle cose assicurate dal Contraente/Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza;

Art. 22 - Cosa non comprende l'Assicurazione

Non sono compresi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dei nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

Art. 23 - Fabbricati in comproprietà o in condominio

Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, il Contraente/Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

Art. 25 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini del Contraente/Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo.

Art. 26 - Obbligo di sostituzione polizza

Qualora cambi la destinazione d'uso del fabbricato, rispetto a quella originariamente in essere al momento della stipula della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato è obbligato a chiedere la sostituzione della polizza. Qualora non vi avesse provveduto e sempre che il nuovo tasso sia più elevato del precedente, la Compagnia risarcirà il danno nella proporzione tra il "tasso applicato e quello applicabile", ed il Contraente/Assicurato sarà obbligato a rifondere il rateo di premio non pagato, corrispondente al periodo.

Art. 27 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

E' tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- non più di Kg. 300 di infiammabili;
- non più di Kg. 50 di merci speciali;
- i materiali per semplici esigenze di pulizia dei locali e delle macchine, anche se ascrivibili agli
- infiammabili e/o alle merci speciali.

Art. 28 - Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 29 - Anticipo in caso di sinistro

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta del Contraente/Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, **la Società anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50%** di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai Periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile **non sia inferiore al 20 % della somma assicurata** e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa la risarcibilità del sinistro ed il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.

Art. 30 - Onorari Periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, nell'ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza dei Periti che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto all'articolo 15) delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito di nomina del 3° Perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, **con il massimo di Euro. 2.500,00.**

Resta convenuto che il Contraente/Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti.

Art. 31 - Spese di demolizione e sgombero

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata per il fabbricato **con il massimo di Euro 250.000,00** con esclusione delle spese di smaltimento dei materiali tossici e nocivi.

OPZIONE A
(operante solo se indicato il relativo premio)

Art. 32 - "Eventi Speciali"

Le seguenti condizioni, se scelte dall'Assicurato, sono operanti in aggiunta alla Garanzia BASE.

1) Eventi Atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, caduta alberi, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi alle parti interne dei fabbricati, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

2) Eventi sociopolitici e dolosi.

La Società risponde:

- a. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo sabotaggio.

3) Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero alle parti interne dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risponde dei danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 40 % della somma assicurata per il fabbricato.

OPZIONE B
(operante solo se indicato il relativo premio)

Art. 33 - "Condizioni Aggiuntive"

Le seguenti condizioni, se scelte dall'Assicurato, sono operanti in aggiunta all'Opzione A.

1) Danni d'acqua

La Società si obbliga, in caso di sinistro, nell'ambito della somma assicurata, a rimborsare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua – esclusa acqua piovana – a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime.

Sono comprese, **fino alla concorrenza dell' 1 % della somma assicurata** per il fabbricato, **con il limite di Euro. 2.500,00.per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato, con esclusione dei fabbricati in costruzione.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura.

2) Fenomeno elettrico

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare i danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione dei fulmine o dell'elettricità atmosferica a macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni :

- dovuti ad usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; causati da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante operazioni di collaudo o prova;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore dei beni assicurati;
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade ed altre fonti di luce, tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata entro il limite di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno.

CONDIZIONE SPECIALE**(operante solo se attivata la relativa partita e indicate la somma assicurata e relativo premio)****Art. 34 - Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente/Assicurato.

Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone conviventi con il Contraente/Assicurato. Sono comunque considerati terzi, ai fini della presente garanzia, purché non conviventi con il Contraente/Assicurato:

- i figli, i genitori, i parenti ed affini, dello stesso.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

Art.	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia	Scoperto
30	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 2.500,00	//	//
31	Spese di demolizione e sgombero	10% della Somma Assicurata per il fabbricato con il massimo di € 250.000,00	//	//
32-1	Eventi Atmosferici	100% della somma assicurata per il Fabbricato	//	//
32-2	Eventi sociopolitici e dolosi	100% della somma assicurata per il Fabbricato	//	//
32-3	Sovraccarico neve	40% della somma assicurata per il fabbricato	//	//
33-1	Danni d'acqua	1% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 2.500,00 per sinistro e annualità assicurativa	//	//
33-2	Fenomeno elettrico	€ 2.500,00 per sinistro e annualità assicurativa	//	//
34	Interruzione o sospensione di attività di terzi	10% del massimale assicurato per Ricorso Terzi	//	//